



COMUNE DI BUSSOLENO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 21/08/2026

OGGETTO: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI MATERIALE VEGETALE E DI COMBUSTIONE ALL'APERTO SUL TERRITORIO COMUNALE, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. PIEMONTE N. 9-2916 DEL 26 FEBBRAIO 2021 E DELLA D.G.R. PIEMONTE N. 26-3694 DEL 6 AGOSTO 2021.

IL SINDACO

Premesso:

- la tutela della qualità dell'aria costituisce obiettivo prioritario delle politiche ambientali comunitarie, nazionali, regionali e locali, in considerazione degli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute della popolazione, sull'ambiente e sulla qualità della vita;
- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha individuato valori limite e valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente dei principali inquinanti atmosferici;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", disciplina la valutazione e la gestione della qualità dell'aria sul territorio nazionale;
- la Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della qualità dell'aria, ha adottato specifici strumenti di pianificazione e misure finalizzate alla progressiva riduzione delle emissioni inquinanti;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 364-6854 del 25 marzo 2019 è stato approvato il Piano Regionale di Qualità dell'Aria;
- con D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 la Regione Piemonte ha approvato disposizioni straordinarie in materia di qualità dell'aria finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera e al contenimento delle concentrazioni di materiale particolato PM10;
- con D.G.R. n. 26-3694 del 6 agosto 2021 la Regione Piemonte ha aggiornato lo schema di ordinanza sindacale tipo per l'applicazione delle misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni, in continuità con le disposizioni straordinarie introdotte con la citata D.G.R. n. 9-2916/2021;
- nell'ambito delle predette misure regionali assumono particolare rilievo, ai fini della riduzione delle emissioni di particolato atmosferico, il divieto di abbruciamento di materiale vegetale e il divieto di combustione all'aperto;

Considerato:

- la combustione all'aperto di residui vegetali derivanti da attività agricole, manutenzione del verde, potature, sfalci e analoghe attività determina l'immissione diretta in atmosfera di polveri sottili, prodotti della combustione e altre sostanze inquinanti;
- tali emissioni, soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, possono contribuire all'incremento delle concentrazioni di particolato atmosferico e, in particolare, di PM10;
- la conformazione territoriale della Valle di Susa e le condizioni meteorologiche che possono determinarsi nei periodi caratterizzati da stabilità atmosferica rendono particolarmente importante adottare comportamenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni;
- la riduzione delle combustioni all'aperto costituisce una misura semplice ed efficace per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria e alla tutela della salute della popolazione;
- il Comune di Bussoleno intende pertanto dare attuazione alle politiche regionali di miglioramento della qualità dell'aria attraverso specifiche misure di contenimento delle emissioni derivanti dalle combustioni all'aperto;

Dato atto che:

- il Comune di Bussoleno intende inoltre perseguire politiche di rigenerazione urbana e ambientale finalizzate al miglioramento della qualità degli spazi pubblici, della sostenibilità ambientale e della qualità dell'aria;
- la Regione Piemonte, nell'ambito delle politiche rivolte alla rigenerazione dei centri urbani e alla riduzione delle emissioni, promuove interventi e strategie integrate volte al miglioramento della qualità ambientale e della salute dei cittadini;
- l'adozione di misure rivolte alla riduzione delle emissioni derivanti dalle combustioni all'aperto costituisce pertanto parte integrante della strategia comunale volta al miglioramento della qualità dell'aria;

Ritenuto:

- necessario adottare sul territorio comunale una specifica disciplina finalizzata a limitare le emissioni in atmosfera derivanti dall'abbruciamento di materiale vegetale;
- opportuno estendere il divieto all'intero territorio comunale, così da garantire uniformità e maggiore efficacia alla misura;
- opportuno sensibilizzare la cittadinanza e gli operatori agricoli sull'utilizzo di modalità alternative alla combustione dei residui vegetali, quali la triturazione, il compostaggio, il conferimento presso le strutture autorizzate e il riutilizzo agronomico del materiale vegetale;

Visto:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge Regionale Piemonte 7 aprile 2000, n. 43;
- il Piano Regionale di Qualità dell'Aria;
- la D.G.R. Piemonte n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;

- la D.G.R. Piemonte n. 26-3694 del 6 agosto 2021;
- le successive disposizioni regionali vigenti in materia di qualità dell'aria e di combustioni all'aperto;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

Art. 1 – Divieto di abbruciamento

Su tutto il territorio del Comune di Bussoleno è vietato l'abbruciamento all'aperto di materiale vegetale, compresi, a titolo esemplificativo:

- residui di potatura;
- ramaglie;
- sfalci;
- foglie;
- residui della manutenzione di giardini, orti e aree verdi;
- residui derivanti da attività agricole e forestali;
- sterpaglie e altro materiale vegetale assimilabile.

Il divieto è disposto al fine di prevenire e contenere le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e, in particolare, di materiale particolato PM10, contribuendo al miglioramento della qualità dell'aria e alla tutela della salute pubblica.

Art. 2 – Divieto di combustioni all'aperto

È altresì vietata, sull'intero territorio comunale, qualsiasi combustione all'aperto che possa determinare emissioni in atmosfera pregiudizievoli per la qualità dell'aria, fatte salve esclusivamente le attività espressamente consentite dalla normativa statale e regionale vigente.

Resta in ogni caso vietata la combustione di rifiuti o di materiali diversi dai residui vegetali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale.

Art. 3 – Periodo di applicazione

Il divieto di abbruciamento del materiale vegetale si applica nel rispetto dei periodi di limitazione stabiliti dalla normativa regionale vigente in materia di qualità dell'aria.

In particolare, nel periodo compreso tra il 15 settembre di ogni anno e il 15 aprile dell'anno successivo, trovano applicazione le misure regionali finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera.

Qualora la normativa regionale o statale introduca periodi più restrittivi, questi trovano applicazione automaticamente.

Il divieto trova inoltre applicazione in ogni ulteriore periodo nel quale vengano attivate dalla Regione Piemonte misure temporanee di contenimento delle emissioni in conseguenza di situazioni di accumulo degli inquinanti atmosferici.

Art. 4 – Livelli di allerta per la qualità dell'aria

Nel periodo di operatività del sistema regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, le ulteriori misure temporanee stabilite dalla Regione Piemonte trovano applicazione sulla base del livello di allerta comunicato attraverso il sistema regionale e ARPA Piemonte.

In caso di attivazione dei livelli di allerta previsti dal sistema regionale, è fatto espresso divieto di procedere ad abbruciamenti di materiale vegetale e a qualsiasi altra combustione all'aperto per tutta la durata dell'allerta, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti.

Art. 5 – Eccezioni

Sono fatte salve esclusivamente le deroghe espressamente previste dalla normativa statale o regionale vigente.

Eventuali attività di combustione connesse a emergenze fitosanitarie, a prescrizioni dell'autorità competente, alla prevenzione degli incendi o ad altre specifiche esigenze di carattere pubblico potranno essere effettuate esclusivamente nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e previa acquisizione degli eventuali provvedimenti autorizzativi richiesti.

Art. 6 – Modalità alternative di gestione dei residui vegetali

Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera, i cittadini, gli operatori agricoli e i soggetti che effettuano attività di manutenzione del verde sono invitati a privilegiare, in luogo dell'abbruciamento, modalità alternative di gestione del materiale vegetale, quali:

- triturazione e cippatura;
- compostaggio;
- riutilizzo agronomico;
- pacciamatura;
- conferimento presso i centri di raccolta o presso gli altri impianti autorizzati;
- ogni altra forma di recupero o gestione consentita dalla normativa vigente.

L'Amministrazione comunale promuove la diffusione di buone pratiche finalizzate alla riduzione delle combustioni all'aperto e al recupero del materiale vegetale.

Art. 7 – Finalità ambientali

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza sono adottate con la finalità di:

- concorrere alla riduzione delle concentrazioni di particolato PM10 e degli altri inquinanti atmosferici;
- migliorare la qualità dell'aria sul territorio comunale;
- tutelare la salute della popolazione;
- contribuire all'attuazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria;
- favorire comportamenti sostenibili nella gestione dei residui vegetali;
- concorrere agli obiettivi regionali in materia di rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale e miglioramento della qualità dell'ambiente urbano.

Art. 8 – Informazione alla cittadinanza

La presente ordinanza è resa nota alla cittadinanza mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bussoleno;
- diffusione attraverso i canali istituzionali dell'Ente;
- eventuale affissione di appositi avvisi sul territorio comunale.

Art. 9 – Vigilanza e sanzioni

La Polizia Locale e gli altri organi competenti sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

Le violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente e, per quanto non diversamente disciplinato da specifiche disposizioni di legge, alle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunali e dalla normativa applicabile.

Resta ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dal Decreto Legislativo n. 152/2006 in caso di combustione illecita di rifiuti o di altri materiali.

Art. 10 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Le disposizioni della presente ordinanza si intendono automaticamente adeguate alle eventuali successive modifiche della normativa statale e regionale in materia di qualità dell'aria e di abbruciamento dei residui vegetali.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bussoleno;
- trasmessa alla Regione Piemonte – Direzione competente in materia ambientale;
- trasmessa alla Città Metropolitana di Torino;
- trasmessa ad ARPA Piemonte;
- trasmessa alla Stazione Carabinieri competente per territorio;
- trasmessa alla Polizia Locale;
- trasmessa agli uffici comunali competenti.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Sindaco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bussoleno.

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Antonella Zoggia in data 21/08/2026